



REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI DI RILEVANTE INTERESSE SCIENTIFICO

(Emanato con D.R. n. 186 del 3 aprile 2024
In vigore dal 5 aprile 2024)

SOMMARIO

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Soggetti titolati alla richiesta
- Articolo 3 – Ammontare del contributo
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle richieste
- Articolo 5 – Termini di presentazione delle richieste
- Articolo 6 - Commissione Istruttoria e assegnazione del contributo
- Articolo 7 - Rendicontazione
- Articolo 8 – Proroga dell'assegnazione del contributo
- Articolo 9 - Norme di rinvio
- Articolo 10 - Pubblicità
- Articolo 11 - Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le richieste di contributi straordinari per manifestazioni di rilevante interesse scientifico svolte nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 2 Soggetti titolati alla richiesta

1. Può richiedere il contributo straordinario di Ateneo il personale docente e ricercatore in servizio presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo alla data di presentazione della richiesta.
2. La/il richiedente si assume la responsabilità scientifica della manifestazione nonché l'onere dell'organizzazione della stessa.
3. Nel corso del medesimo anno solare non è finanziabile più di una richiesta presentata dallo stesso soggetto richiedente.

Articolo 3 Ammontare del contributo

1. Il contributo richiesto all'Ateneo non può essere superiore a:
 - a) € 1.500 per le manifestazioni con un numero di partecipanti attesi minore di 20;
 - b) € 2.500 per le manifestazioni con un numero di partecipanti attesi compreso tra 20 e 50;
 - c) € 4.000 per le manifestazioni con un numero di partecipanti attesi maggiore di 50.Con riferimento ai punti di cui alle lettere b) e c), il numero dei partecipanti sarà verificato in fase di rendicontazione e il contributo sarà eventualmente rimodulato secondo le fasce di numerosità sopra indicate.
In caso di mancata rilevazione delle registrazioni il contributo sarà rimodulato considerando il massimale di cui alla lettera a).
2. È previsto un contributo aggiuntivo complessivo di € 500 per le manifestazioni che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
 - minimo 3 relatori di provenienza internazionale (i.e. appartenenti a Istituti di ricerca / Enti esteri);
 - numero di relatori maggiore di 10 (di cui almeno il 50% non afferente all'Ateneo).
3. In nessun caso il contributo complessivo richiesto può essere superiore a un terzo del costo totale previsto dell'iniziativa.

Articolo 4 Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate al Consiglio del Dipartimento di afferenza



- delle/dei richiedenti, presso il Plesso dipartimentale di riferimento.
2. Le richieste, sottoscritte dalla/dal responsabile scientifica/o dell'iniziativa, dovranno essere redatte utilizzando la modulistica disponibile presso i Plessi dipartimentali e dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - titolo della manifestazione;
 - luogo (se diverso da Urbino, esplicitare le ragioni della scelta evidenziando le ricadute positive per l'Ateneo);
 - data;
 - responsabile scientifica/o;
 - comitato scientifico;
 - breve presentazione dell'iniziativa da cui risultino il valore scientifico della stessa e il suo carattere nazionale o internazionale;
 - relatrici/relatori con l'indicazione dell'Istituzione di provenienza;
 - numero dei partecipanti attesi (minore/uguale a 50 o maggiore di 50);
 - spesa totale prevista;
 - finanziamento richiesto all'Ateneo (come da art.3) con indicazione delle modalità di utilizzo.
 3. Alle richieste dovranno essere allegati:
 - delibera di approvazione della richiesta di contributo da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza della/del responsabile scientifica/o che evidenzia la rilevanza e l'interesse scientifico della manifestazione;
 - bilancio previsionale dell'iniziativa indicante le principali voci di entrate e uscite con relativi importi.
 4. Presentando richiesta di contributo, la/il richiedente si impegna a rispettare le direttive inerenti alla sostenibilità e all'equilibrio di genere negli eventi pubblici dell'Ateneo

Articolo 5

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste e i relativi allegati dovranno pervenire all'Ufficio competente per la verifica degli aspetti formali entro i seguenti termini, salvo deroghe espressamente concesse dal Rettore:
 - entro e non oltre il 15/10 per le manifestazioni la cui data di inizio cade nel primo semestre dell'anno solare successivo;
 - entro e non oltre il 15/04 per le manifestazioni la cui data di inizio cade nel secondo semestre dello stesso anno solare.

Articolo 6

Commissione Istruttoria e assegnazione del contributo

1. Le richieste sono valutate dalla "Commissione istruttoria per le richieste di contributi straordinari per manifestazioni di rilevante interesse scientifico", composta da una/un Presidente e da tre membri, uno per ciascuna area (Giuridico-Economico-Politico-Sociale, Scientifica, Umanistica), nominata dalla/dal Rettore/Rettore per un triennio.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio competente o sua/o delegata/o.
2. A seguito dell'esame istruttorio, la Commissione si esprime sull'ammissibilità della manifestazione a ricevere il contributo e sul relativo importo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. L'assegnazione del contributo è disposta con Decreto Rettorale a favore del Dipartimento a cui afferisce la/il responsabile scientifica/o dell'iniziativa.

Articolo 7

Rendicontazione

1. Entro il termine di 60 giorni dallo svolgimento della manifestazione, il Dipartimento di afferenza della/del responsabile scientifica/o trasmette all'Ufficio competente la rendicontazione complessiva dell'iniziativa, sottoscritta dalla/dal responsabile scientifica/o e dalla/dal segretaria/o amministrativa/o, da redigere utilizzando l'apposita modulistica.
2. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione entro i termini previsti, sarà disposto il recupero totale del contributo assegnato.



3. La rendicontazione dovrà riportare:
 - i dettagli della manifestazione;
 - la giustificazione analitica delle spese sostenute con particolare riguardo all'uso del finanziamento erogato dall'Ateneo. Eventuali divergenze relative all'utilizzo del contributo straordinario concesso dall'Ateneo devono essere adeguatamente motivate.
4. Saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute entro i termini previsti per la trasmissione della rendicontazione. Nel caso in cui il contributo di Ateneo sia in parte destinato a spese per pubblicazioni, è possibile inserire nella rendicontazione il relativo costo, purché gli accordi con la casa editrice siano stati finalizzati (i.e. contatto editoriale sottoscritto; notifica di accettazione della pubblicazione con quantificazione dei relativi costi).
5. Alla rendicontazione dovranno essere allegati:
 - una relazione sui risultati dell'iniziativa;
 - il programma della manifestazione.
6. La Commissione Istruttoria esprime un parere sull'utilizzo del contributo assegnato e può proporre alla/al Rettore/Rettore il recupero parziale o totale delle risorse assegnate al Dipartimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento (i.e. n° dei partecipanti, n° e provenienza di relatrici e relatori, importo del contributo assegnato non superiore a un terzo del costo totale dell'iniziativa).

Articolo 8 Proroga dell'assegnazione del contributo

1. La proroga per l'utilizzo del contributo assegnato è ammessa solo e unicamente laddove la manifestazione si svolga entro lo stesso anno solare.
In tal caso, la/il responsabile scientifica/o dovrà tempestivamente comunicare le nuove date alla/al Direttrice/Direttore del proprio Dipartimento di afferenza e alla Commissione Istruttoria presso l'ufficio competente, al fine di individuare i nuovi termini per la trasmissione della rendicontazione.
2. Qualora si rendesse necessario posticipare la manifestazione all'anno solare successivo, la/il responsabile scientifica/o dovrà comunicare la rinuncia al contributo al proprio Dipartimento di afferenza e all'ufficio competente. È fatta salva la possibilità di presentare nuovamente richiesta di contributo per l'anno solare successivo nelle modalità e nei termini previsti dal presente regolamento (artt. 4 e 5).
3. Laddove la manifestazione sia strutturata in più giornate, in caso di posticipo parziale all'anno solare successivo, sarà possibile rendicontare esclusivamente le spese imputabili all'anno solare per cui è stata presentata richiesta di contributo.

Articolo 9 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 10 Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.